

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio - Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

Dott. GORI Pierpaolo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20755-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1761/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:

- Con sentenza n. 1761/29/16 depositata in data 7 luglio 2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto (in seguito, la CTR), respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 66/5/10 della Commissione tributaria provinciale di Taranto (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso di (OMISSIS) (in seguito, il contribuente) contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003;

- La CTR osservava, in particolare, che l'atto impositivo impugnato non era adeguatamente motivato e, perciò, come eccepito dal contribuente invalido, in quanto basato esclusivamente sullo scostamento grave del "dichiarato" di periodo dalle risultanze dello studio di settore, senza alcuna ulteriore argomentazione sull'applicabilità "in concreto" degli indicatori standardizzati;

- Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

- Con il primo motivo - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 62 sexies, comma 3, articolo 2697 c.c., poiché la CTR ha affermato la non sufficienza al fine della validazione meritale dell'avviso di accertamento impugnato del riscontrato e del resto pacifico "grave scostamento" del reddito dichiarato da quello desumibile dallo studio di settore.

Con il secondo motivo - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale, poiché la CTR non ha adeguatamente motivato in ordine all'affermazione meritale oggetto del primo mezzo;

- Invertendo l'ordine di trattazione delle censure, la seconda è palesemente inammissibile, secondo il principio di diritto per cui "La riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

La sentenza impugnata corrisponde senz'altro allo standard del "minimo costituzionale", chiaramente esplicitando la ragione essenziale della statuizione di reiezione del gravame dell'Agenzia, così come colta anche dalla prima censura;

- Il Collegio ritiene, a differenza della proposta avanzata che primo mezzo sia fondato, nei termini che seguono. Va ribadito che: "È viziato da illegittimità l'avviso di accertamento fondato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore, senza che l'Amministrazione finanziaria suffraghi la pretesa con ulteriori elementi ed indizi idonei a dimostrarne l'inattendibilità, e senza che siano state prese in esame, nella motivazione dell'accertamento, le giustificazioni del contribuente, attese l'esigenza di un fattore di adeguamento personalizzato che tenga conto della probabilità di errore nella stima, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2003, e l'inidoneità della media di settore a costituire un fatto che di per sé solo integri la prova presuntiva di un effettivo maggior reddito o, comunque, determini l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente" (Cass. 17 ottobre 2012 n. 17804); inoltre, "In tema di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli "standards" previsti, l'Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l'atto impositivo sotto tale profilo" (Cass. 31 maggio 2018 n. 13908);

- Orbene, emerge dal testo della motivazione dell'atto impositivo impugnato, riportato per autosufficienza nel ricorso alle pagg.2 e 3 dello stesso, innanzitutto che questo è motivato anche, per relationem, al

processo verbale di contraddittorio; il p.v.c. e' poi a sua volta riportato in calce al ricorso, alle pagine 24-26, in ossequio al principio di autosufficienza. A pag. 25 si legge in particolare che le ragioni esposte dal contribuente, a giustificazione dello scostamento riscontrato dai verbalizzanti, sono state fedelmente riportate, e che l'Amministrazione finanziaria le ha espressamente valutate, non formalisticamente e tautologicamente, ma ai fini della determinazione della variabile della territorialita', del settore e dell'anno di imposta;

- Dunque, vi e' una argomentazione spesa sull'applicabilita' "in concreto" dello studio di settore e con particolare riguardo alle controdeduzioni del contribuente. Il giudice tributario di appello pertanto non ha fatto applicazione corretta dei principi di diritto espressi nei citati arresti giurisprudenziali, errando nell'osservazione che l'avviso di accertamento oggetto di lite si sarebbe limitato a considerare lo scostamento del "dichiarato" dallo studio di settore;

- Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione in relazione al profilo accolto e al regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, sez. staccata di Taranto, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.